



REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio Regionale ai sensi della L.R. n. 2/1995 e ss.mm.ii.

Art. 1

Finalità

La Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2025/2026, consente il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

Art. 2

Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio il 1 ottobre 2025 e termina il 31 gennaio 2026.
2. La stagione venatoria per la specie colombaccio (*Columba palumbus*) ha inizio il 21 settembre 2025 e termina il 31 gennaio 2026.
3. Esclusivamente nelle giornate del 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 settembre 2025 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo, è consentito il prelievo per le specie: gazza (*Pica pica*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e ghiandaia (*Garrulus glanadarius*).
4. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli AA.TT.CC. è consentito dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.
5. Prelievo venatorio e specie cacciabili:
 - a. dal 21 settembre 2025 al 30 ottobre 2025: quaglia (*Coturnix coturnix*);
 - b. dal 21 settembre 2025 al 31 dicembre 2025: lepre (*Lepus europaeus*);
 - c. dal 21 settembre 2025 al 31 dicembre 2025: gazza (*Pica pica*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) ghiandaia (*Garrulus glanadarius*);
 - d. dal 1 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025: volpe (*Vulpes vulpes*);
 - e. dal 21 settembre al 29 settembre 2025: colombaccio (*Columba palumbus*) nella forma da appostamento;
 - f. dal 1 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025: colombaccio (*Columba palumbus*);
 - g. dal 1 ottobre 2025 al 30 novembre 2025: fagiano (*Phasianus colchicus*) sul territorio a caccia programmata;
 - h. dal 3 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026: fagiano (*Phasianus colchicus*) sul territorio a caccia programmata, è consentito il prelievo nella misura massima del 15% della consistenza annuale, previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati e stima dell'incremento utile annuo; in caso di favorevole esito la predisposizione di specifici piani di prelievo elaborati dagli AA.TT.CC. ed approvati dal competente Ufficio regionale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - i. dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026: fagiano (*Phasianus colchicus*) e starna (*Perdix perdix*) nelle aziende agrituristiche-venatorie in quanto trattasi di fauna di allevamento all'uopo immessa;
 - j. dal 21 settembre 2025 al 28 settembre 2025: merlo (*Turdus merula*) nella forma da appostamento;
 - k. dal 1 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025: merlo (*Turdus merula*);
 - l. dal 1 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025: allodola (*Alauda arvensis*);

- m. dal 1 ottobre 2025 al 19 gennaio 2026 per le specie: frullino (*Lymnocyptes minimus*), marzaiola (*Spatula querquedula*), mestolone (*Spatula clypeata*), fischione (*Mareca penelope*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), canapiglia (*Mareca strepera*), codone (*Anas acuta*), alzavola (*Anas crecca*);
- n. dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026: beccaccia (*Scolopax rusticola*) e beccaccino (*Gallinago gallinago*);
- o. dal 1 ottobre 2025 al 10 gennaio 2026: tordo sassello (*Turdus iliacus*), cesena (*Turdus pilaris*) e tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- p. dal 1 gennaio 2026 all'11 gennaio 2026: gazza (*Pica pica*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e ghiandaia (*Garrulus glanadarius*) esclusivamente da appostamento;
- q. dal 1 gennaio 2026 al 31 gennaio 2026: colombaccio (*Columba palumbus*) nella forma da appostamento;
- r. dal 1 gennaio 2026 al 31 gennaio 2026: volpe (*Vulpes vulpes*), prelievo in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita previo piano di abbattimento:
 - r.1) il piano di abbattimento deve essere redatto dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) territorialmente competenti, tenendo conto dei dati demografici rinvenienti dall'attività di censimento della specie ed escludendo tutte le aree boscate;
 - r.2) il piano deve essere trasmesso entro e non oltre il 26 novembre 2025 al competente Ufficio regionale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la relativa approvazione.

Art. 3

Caccia al cinghiale (*Sus Scrofa*)

1. La caccia al cinghiale nel territorio a caccia programmata e vocata alla specie, è consentita dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 esclusivamente in forma collettiva, in battuta con i cani (braccata) e/o girata, con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
2. La caccia al cinghiale è disciplinata ai sensi della DGR n.607/2021 e ss.mm.ii.
3. Il termine di iscrizione delle squadre alla caccia al cinghiale è fissato al 15 settembre 2025.
4. E' consentito l'abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l'ausilio di cani da cinghiale, esclusivamente al di fuori dei Distretti di Gestione.

Art. 4

Caccia di selezione al cinghiale (*Sus Scrofa*)

1. Il prelievo di selezione alla specie cinghiale è consentito in attuazione di uno specifico piano di abbattimento selettivo, ai sensi dell'art. 11- *quaterdecies*, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, redatto dalla Regione previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. E' consentito il Piano di prelievo selettivo per la specie *Sus Scrofa* nell'ambito del "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la Gestione, il Controllo e l'Eradicazione della PSA nei Suini di Allevamento e nella Specie Cinghiale (*Sus Scrofa*)" (PRIU), di cui alla DGR n. 485/2022 e ss.mm.ii.

Art. 5

Giornate di caccia e Orario consentito

1. Le giornate di caccia consentite sono 3 (tre) a scelta nella settimana con esclusione del lunedì, martedì e venerdì.
2. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto ovvero per la determinazione di tale orario si fa riferimento a quello rilevato annualmente dall'ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari (art. 30, comma 8 della L.R. 2/95).

Art. 6

Carniere consentito

1. Al cacciatore è consentito, per ogni giornata di caccia e per l'intera stagione venatoria, l'abbattimento massimo dei seguenti capi:

Selvaggina stanziale:

- a) Fagiano: due capi per specie e per ciascuna giornata di caccia nel numero massimo di quindici capi annui per specie;
- b) Starna: un capo per specie e per ciascuna giornata di caccia nel numero massimo di dieci capi annui per specie;
- c) Lepre: un capo per ciascuna giornata di caccia e dieci capi annui;
- d) Cinghiale: senza limite di carniere;
- e) Volpe: senza limite di carniere;
- f) Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia: senza limite di carniere;

Selvaggina migratoria. Il numero massimo di capi che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità scelti tra le seguenti specie:

- a) Quaglia: cinque capi per ciascuna giornata e venticinque capi annui;
- b) Allodola: cinque capi per giornata e massimo venticinque capi annui;
- c) Merlo: dieci capi per giornata e massimo cinquanta capi annui;
- d) Beccaccino, Frullino: tre capi per giornata per massimo cinquanta capi annui per specie;
- e) Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena: venti capi per giornata per un massimo di duecento capi annui per specie;
- f) Beccaccia: tre capi per giornata per un massimo venti capi annui;
- g) Colombaccio: cinque capi per giornata per un massimo quaranta annui;
- h) Marzaiola, Mestolone, Fischione, Gallinella d'acqua, Porciglione, Folaga, Germano reale, Canapiglia, e Alzavola: cinque capi per giornata per specie per un massimo di cinquanta capi annui per specie;
- i) Codone: cinque capi per giornata per un massimo di venticinque capi annui.

Art. 7

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°2/95 chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 8

Uso e addestramento cani da caccia

1. L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito dal 2 agosto al 31 agosto 2025 tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì, dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore fino alle 19.00, nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiabili.
2. E' fatto divieto l'addestramento dei cani su aree interessate da attività di prelievo sulla specie cinghiale (aree debitamente segnalate all'ATC territorialmente competente).
3. E' consentito dal 21 settembre 2025 al 15 marzo 2026, per fini scientifici di censimento della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), l'uso dei cani da ferma, solo con personale appositamente formato ed autorizzato dalla Regione Basilicata, come di seguito riportato:
 - a) dal 21.09.2025 al 31.01.2026 tutti i giorni ad eccezione di martedì e venerdì;
 - b) dal 01.02.2026 al 15.03.2026 nei giorni di martedì, sabato e domenica;

4. L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 9

Tesserino Venatorio

1. La Regione per la stagione venatoria 2025/2026 rilascia il tesserino venatorio (digitale o cartaceo) ai cacciatori in regola con la licenza di porto di fucile (uso caccia) e tassa di concessione regionale;
2. Il tesserino venatorio (digitale o cartaceo) sarà reso disponibile sul portale della Regione Basilicata (agricoltura.regione.basilicata.it), le cui modalità di rilascio sono disciplinate con DD. n. 14BH.2024/D.00834 del 02.07.2024;
3. Il tesserino digitale è lo strumento rapido ed innovativo per la gestione e per il monitoraggio in tempo reale dell'entità dei prelievi.

Art. 10

Obblighi del cacciatore

1. L'intestatario del tesserino deve prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera marcare la giornata di caccia (digitale) o annotare sul tesserino cartaceo in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia nella propria o in altra Regione e l'A.T.C. prescelto;
2. Il cacciatore deve marcare o annotare sul tesserino venatorio ogni capo abbattuto contestualmente al recupero della fauna selvatica;
3. E' fatto obbligo al cacciatore, in possesso del tesserino cartaceo, di inserire nella apposita sezione della piattaforma SIA-RB tramite SPID/CIE/CNS, il giorno di caccia e il capo abbattuto;
4. L'intestatario del permesso (cacciatore non residente) deve annotare nell'apposito spazio del permesso, indelebile, il giorno ed i capi abbattuti. I dati riportati sul permesso devono essere inseriti successivamente nell'apposita sezione della piattaforma SIA-RB;
5. Tutti i cacciatori muniti del tesserino venatorio digitale accedono ad un'apposita applicazione App e relativa piattaforma correlata messa a disposizione gratuitamente;
6. I cacciatori in possesso di tesserino venatorio cartaceo devono riconsegnarlo alla Regione entro il termine del 31 marzo 2026 pena l'esclusione dell'esercizio venatorio per la nuova stagione. In caso di mancata riconsegna del tesserino venatorio cartaceo o di riconsegna non integro e contraffatto, l'interessato non potrà esercitare l'attività venatoria nella nuova stagione venatoria;
7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria;
8. Tutti i cacciatori partecipanti alla caccia al cinghiale in forma collettiva e al prelievo della beccaccia devono indossare indumenti di alta visibilità (giacca, gilet, ecc.);
9. E' fatto obbligo per chiunque abbatte o rinventa fauna selvatica inanellata o comunque contrassegnata di darne comunicazione direttamente a ISPRA all'indirizzo email recoveries@isprambiente.it, alla Polizia Provinciale o alla Regione Basilicata.

Art. 11

Versamento quota permessi AA.TT.CC.

Le quote per l'accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:

- a) permesso mensile € 120,00;
- b) permesso settimanale € 40,00;
- c) permesso giornaliero € 24,00.

Art. 12

Specie temporaneamente protette

1. La caccia è vietata a causa della ridotta consistenza faunistica per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), Moretta (*Aythya fuligula*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e coturnice (*Alectoris graeca*).
2. E' preclusa l'attività venatoria, per il mese di settembre e fino alla prima decade di ottobre, sui tratti interessati dalla presenza della Cicogna nera (territorio tabellato a cura dell'Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale).
3. La Regione, in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) quali nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, dispone l'immediata sospensione del prelievo secondo le modalità previste dal "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione i eventi climatici avversi".

Art. 13

Attività venatoria nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.)

In tutte le zone S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C. della Regione Basilicata, non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre ad esclusione del prelievo degli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2026, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- d) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre 2025 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- g) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- h) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 14

Mezzi consentiti

I mezzi consentiti per l'attività venatoria sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge nazionale n°157 dell'11 febbraio 1992.

Art. 15

Divieti

È vietato:

- a) cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1);
- b) abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario;
- c) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- d) cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra;
- f) utilizzo e trasporto di tutte le munizioni spezzate contenenti piombo in tutte le zone umide e in un raggio di 100 metri dalle rive, di cui al Regolamento UE 2021/57;
- g) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- h) l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- i) la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- j) la caccia a rastrello in più di tre persone;
- k) l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- l) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- m) usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con amplificazione del suono;
- n) l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
- o) la caccia lungo le coste "rotte di migrazione" a meno di 500 mt. dalla costa marina (art. 21 comma 2 della l. n. 157/1992), nonché sui valichi montani posti lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (art. 21 commi 2 e 3 della l. n. 157/1992);
- p) dal 21 gennaio esercitare l'attività venatoria a meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli o dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
- q) cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L. N. 394/1991, L. R. n. 28/1994, L.R. n. 28/2017;
- r) lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosivi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- s) lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
- t) agli AA.TT.CC., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Regione Basilicata;
- u) qualsiasi forma di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) ad una distanza inferiore ai 5 km dai siti di accertata presenza di lepre italiana (*Lepus corsicanus*);
- v) cacciare la lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dal competente ufficio regionale, nelle quali è stata accertata la presenza della lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Art. 16

Vigilanza

La vigilanza venatoria è affidata agli addetti di cui alla Legge nazionale n°157/92 ss.mm.ii e dalla Legge regionale n° 2/95 e ss.mm.ii.

Art. 17

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. n. 157/92 e dagli artt. 40 e 41 della L. r. n. 2/1995. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa prevista alla lett. p) dell'art. 41 della L.R. n. 2 del 1995 per le violazioni previste dal precedente art. 10 commi 1, 2 e 4;

2. E' altresì previsto il ritiro del permesso di caccia, rilasciato dall'ATC territorialmente competente, per l'intera stagione venatoria per la violazione della lettera "h" dell'art. 15 (l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale "posta" e al mattino "ritiro").

Art. 18

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario Venatorio si rimanda alle norme vigenti in materia.

Art. 19

Disposizioni

Il Ministero della Salute al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e limitare la diffusione dell'influenza aviaria raccomanda di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatre, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/yarechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
- d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
- e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

I cacciatori devono collaborare con i servizi veterinari delle AUSL per la sorveglianza nei confronti di HPAI mettendo a disposizione gli animali che sono stati abbattuti in caccia per l'esecuzione dei prelievi necessari;